

	REPERTORIO N.3137	RACCOLTA N.2292
	VERBALE ASSEMBLEARE PER ADEGUAMENTO DI ASSOCIAZIONE IN ENTE	Reg.to a CATANIA in data 25/03/2020 al n. 9397 Serie 1T
	DEL TERZO SETTORE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di marzo, alle	
	ore diciassette e minuti zero.	
	5 marzo 2020 h. 17.00	
	In Catania, Via Santa Sofia n. 78 nei locali dell'Istituto di	
	Ematologia presso il Policlinico.	
	Innanzi a me dott.ssa Claudia Licciardello, Notaio in Catania,	
	iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cata-	
	nia e Caltagirone	
	E' PRESENTE	
	-BOTTINO RICCARDO, nato a Trecastagni (CT) l'undici dicembre	
	millenovecentoquaranta, residente in Gravina di Catania (CT)	
	Via Fratelli Bandiera n. 69, il quale interviene al presente	
	atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante	
	dell'Associazione denominata "A.I.L. CATANIA ONLUS - SEZIONE	
	AIL DELLA PROVINCIA DI CATANIA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CON-	
	TRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA ONLUS ", con sede in Cata-	
	nia, Via Citelli presso l'Istituto di Ematologia Ospedale Fer-	
	rarotto, codice fiscale 93089020874, partita IVA 05265450873,	
	iscritta nella sezione B socio-sanitaria del Registro Generale	
	Regionale delle Organizzazioni di volontariato n. 452 giusta	
	Decreto dell'Assessore per gli Enti locali della Regione Sici-	

liana n. 2007 del 6/12/2000 e nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana al n. 294.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella suddetta qualità mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della suddetta Associazione che trovasi riunita, per come convocata, in questi luogo, giorno ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Approvazione statuto Associazione "Sezione AIL di Catania - Organizzazione di volontariato".

Assume la presidenza dell'Assemblea, a termini di statuto, il comparente dott. Bottino Riccardo nella sua qualità di Presidente dell'Associazione il quale constata e dà atto:

- che la presente assemblea è qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima convocata per il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 23.00 andata deserta, a seguito di regolare convocazione a norma di statuto, come da documentazione agli atti dell'associazione;

- che sono presenti, in proprio e per deleghe acquisite agli atti dell'associazione, numero 28 (ventotto) soci effettivi su numero 37 (trentasette) soci effettivi e precisamente i signori: Amico Letizia, Biuso Vincenzo, Corsaro Rosa Anna, Disca Salvina, Ferrauto Fausto, Flammia Salvatore, Giuffrida Gaetano, Giunta Majorana Marlene, Guido Antonio, Judica Antongi-

lio, Mancuso Antonino, Occhipinti Gina, Pirrone Sara, Rinauto

Vito, Salerno Angela, Santangelo Stefania, Scalese Silvia, Vi-

gneri Paolo, Faro Giuseppa Anna, Garozzo Valerio, Bottino Ric-

cardo, Pafumi Marzia, Palumbo Giuseppe Alberto, Reitano Car-

lotta, Stagno Fabio, Consoli Ugo, Di Raimondo Francesco, Di

Stefano Maria Grazia come da foglio presenza che al presente

atto si allega sotto la lettera "A";

-che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad

esso stesso quale Presidente, i signori Consoli Ugo, Pafumi

Marzia, Palumbo Giuseppe Alberto, Reitano Carlotta, Stagno Fa-

bio come da foglio presenza che al presente atto si allega

sotto la lettera "B";

-che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i si-

gnori Faro Giuseppa Anna, Garozzo Valerio, Leone Alberto come

da foglio presenza che al presente atto si allega sotto la

lettera "C".

Pertanto il Presidente, accertata l'identità e la legittima-

zione dei presenti, dichiara la presente assemblea validamente

costituita ai sensi di legge e di statuto ed idonea a delibe-

rare su quanto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presiden-

te illustra all'Assemblea la necessità di adeguare lo statuto

dell'associazione alla normativa dettata dal D. Lgs. 3.7.2017

n. 117 (Codice del Terzo Settore) al fine di dare seguito alle

attività già svolte dall'associazione che persegue in modo del

tutto volontaristico e gratuito e senza scopo di lucro attività di interesse generale nell'ambito di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale, in particolare della ricerca scientifica sulle leucemie e sulle altre emopatie e dei servizi e dell'assistenza socio sanitaria nel settore sopra indicato; quindi, il Presidente preliminarmente dà atto che tutti i soci sono stati informati dell'argomento all'ordine del giorno e passa a dare lettura all'assemblea del nuovo statuto redatto in conformità alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore da adottare in previsione della iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, dando atto che il suddetto statuto entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del D. Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro, fermo restando fino a quel momento lo statuto vigente.

Quindi, il Presidente fa presente, altresì, che l'Associazione è dotata del patrimonio minimo essenziale (Euro 15.000,00) prescritto dalla nuova normativa per l'iscrizione nel Registro

	Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore ed invita l'as-	
	semblea all'approvazione del nuovo testo dello statuto.	
	L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve di-	
	scussione, a voti unanimi espressi per alzata di mano	
	DELIBERA	
	-di approvare il nuovo statuto, nel testo esposto dal Presi-	
	dente, dell'associazione che assumerà la denominazione di "Se-	
	zione AIL di Catania Organizzazione di Volontariato" in breve	
	"AIL Catania ODV" con sede in Catania, fissando l'indirizzo	
	della sede presso l'Istituto di Ematologia - Policlinico Via	
	Santa Sofia n. 78;	
	-di dare espresso mandato all'Organo amministrativo nella per-	
	sona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di com-	
	piere tutte le formalità e gli adempimenti previsti dal d.lgs.	
	2017/117 e s.m.i. ed ai fini dell'iscrizione della presente	
	associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo	
	Settore dandosi atto che il suddetto statuto entra in vigore a	
	decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione	
	della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali	
	degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del perio-	
	do d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e	
	art.104 comma 2 del D. Lgs 117/17 e successive modifiche e in-	
	tegrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Ter-	
	zo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Regi-	

stro, fermo restando fino a quel momento lo statuto vigente.

Quindi, il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto dell'associazione così come approvato dall'assemblea, che composto di ventisette articoli, previa vidimazione, al presente atto si allega sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciotto e minuti trenta.

Si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 82 commi 3 e 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (esenzione da imposta di registro e di bollo).

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati "A", "B" e "C".

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su due fogli per pagine sei fin qui e da me Notaio letto, unitamente all'allegato "D", al comparente che lo approva e che viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

F.to Riccardo Bottino nella qualità

F.to Claudia Licciardello Notaio

Io sottoscritta Dott.ssa Claudia Licciardello, Notaio in Catania, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Catania e Caltagirone

Certifico

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale atto e relativo allegato ai miei rogiti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16.2.1913 n. 89.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone di pagine quarantacinque di visualizzazione, compresa la presente certificazione di conformità.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, per gli usi consentiti.

Catania lì, Corso Italia n. 172, diciassette giugno duemila-venti

(File firmato digitalmente dal Notaio Claudia Licciardello)



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AIL Catania

5 marzo 2020

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA
ON L U S
SEZIONE DI CATANIA

Foglio Presenza Soci

	Nominativo	Firma
1	Amico Letizia	<i>Letizia Amico</i>
2	Biuso Vincenzo	<i>Vincenzo Biuso</i>
3	Caccia Prof.ssa Zelinda	
4	Corsaro Prof.ssa Rosa Anna	<i>R.A. Corsaro</i>
5	Disca Salvina	<i>Salvina Disca</i>
6	Ferrauto Fausto	<i>Fausto Ferrauto</i>
7	Flammia Salvatore	<i>Salvatore Flammia</i>
8	Giuffrida Gaetano	<i>Gaetano Giuffrida</i>
9	Giunta Majorana Marlene	<i>PER DEL. DDA: jpb. D. more</i>
10	Guido Antonio	<i>Guido</i>
11	Judica Anton Giulio	<i>Anton Giulio Judica</i>

Allegato "A" all'Atto
Rep. n. 3137
Racc. n. 2292

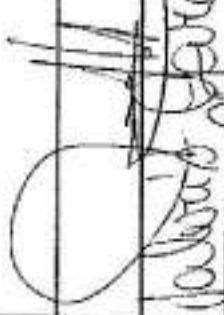
Handwritten signature/initials



12	Li Destri Giovanni	
13	Longo Giovanni	
14	Mancuso avv. Antonino	<i>Antonio Mancuso</i>
15	Montemagno Paola	
16	Occhipinti Gina	<i>Line Over</i>
17	Patti Maria Teresa	
18	Pirrone Sara	<i>Di Rosa</i>
19	Rinauto Vito	<i>Rinauto</i>
20	Salerno Angela	<i>A. Salerno</i>
21	Santangelo Stefania	<i>Agliere solo per legge</i>
22	Scalese Silvia	<i>P.D. Ditta Sbo</i>
23	Scandurra Arch. Barbarino	
24	Vigneri Dr. Paolo	<i>Scandurra</i>



Scandurra
Dr. Vigneri

25	Castorina Carmela	
26	Faro Sig.ra Giuseppa Anna	
27	Garozzo Valerio	
28	Bottino Dr. Riccardo	
29	Consoli Dr. Ugo	
30	Di Raimondo Prof. Francesco	
31	Di Stefano Dr.ssa Maria Grazia	
32	Giustolisi Prof. Rosario	<i>Angela Salvo per delega</i>
33	Meli Dr.ssa Carmela Rita	
34	Pafumi Dr.ssa Marzia	
35	Palumbo Dr. Giuseppe Alberto	
36	Reitano Carlotta	
37	Stagno dr. Fabio	



Chiantera



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AIL Catania

5 marzo 2020

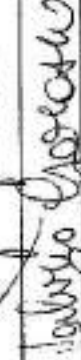
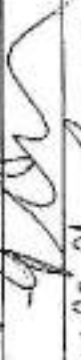
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA
ONLUS
SEZIONE DI CATANIA

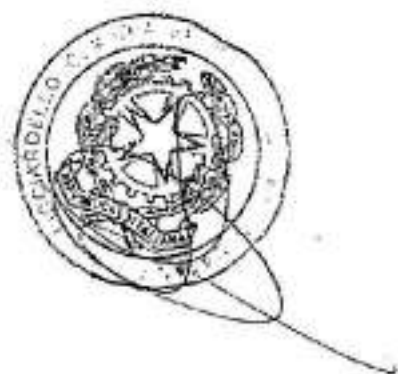
Foglio Presenza Consiglio di Amministrazione

	Nominativo	Firma
1	Bottino Dr. Riccardo	
2	Consoli Dr. Ugo	
3	Di Raimondo Prof. Francesco	
4	Di Stefano Dr.ssa Maria Grazia	
5	Giustolisi Prof. Rosario	
6	Meli Dr.ssa Carmela Rita	
7	Pafumi Dr.ssa Marzia	
8	Palumbo Dr. Giuseppe Alberto	
9	Reitano Carlotta	
10	Stagno dr. Fabio	

Allegato 11 B. 11. aff. 2
Rep. n. 3132
Racc. fi. 2292



 ASSOCIAZIONE DEI SOCI AIL CATANIA		
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AIL Catania 5 marzo 2020		
Foglio Presenza Collegio Revisori dei Conti		
	Nominativo	Firma
1	Castorina Carmela	
2	Faro Sig.ra Giuseppa Anna	
3	Fiumara dr. Paolo	
4	Garozzo Valerio	
5	Giuffrida Gaetano	
6	Leone Dr. Alberto	



Allegato 6. Conto
 Rep. n. 3134
 Racc. n. 2292



	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"Sezione AIL di Catania Organizzazione di Volontariato"	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE	
	Art. 1	
	Denominazione, sede e durata	
	È costituita l'Associazione denominata "Sezione AIL di Catania Organizzazione di Volontariato", in breve "AIL Catania ODV".	
	L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale.	
	La sede legale è stabilita in Catania.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorrerà l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Catania ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.	
	L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.	
	L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 25.	
	Art. 2	
	Adesione all'Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e	

	mieloma - AIL Nazionale	
	La Sezione AIL di Catania ODV aderisce all’AIL Nazionale in	
	qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei	
	Regolamenti generali che ne disciplinano l’attività e degli	
	obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell’AIL Nazionale,	
	condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e confor-	
	mandosi alle sue direttive.	
	La Sezione AIL di Catania ODV gode di autonomia giuridica, ge-	
	stionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di	
	quanto stabilito dal presente statuto.	
	Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di	
	Catania ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei	
	Probiviri nazionale.	
	SCOPI E FINALITA’, ATTIVITA’	
	Art. 3	
	Scopi e finalità dell’Associazione	
	L’Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusi-	
	vamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIL	
	Nazionale. L’Associazione ha per scopo il sostegno, la promo-	
	zione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica	
	per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma	
	e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi	
	e dell’assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemi-	
	ci, di altri ematopatici e delle loro famiglie.	

	Art. 4	
	Attività	
	Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge	
	le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1	
	del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di	
	cui alle seguenti lettere:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successi-	
	ve modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	

le di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

1) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie;

2) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca ed assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura delle leucemie;

3) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergetico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compitamente l'assistenza domiciliare ai pazienti;

4) nell'ambito di quanto sopra previsto, promuovere la formazione di ricercatori;

5) facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare ed organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemia, alla loro importanza sociale ed al ruolo

	che esse rivestono come fonte d'avanguardia per la lotta con-	
	tro i tumori maligni;	
	6) collaborare con gli enti locali per la corretta applica-	
	zione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e pro-	
	grammi di studio;	
	7)collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi	
	dipartimentali universitari e con altre istituzioni competen-	
	ti, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi,	
	strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che	
	in quella sociale in favore dei leucemici e di altri emopatici	
	e delle loro famiglie;	
	8) sostenere prioritariamente i Centri Ematologici della Pro-	
	vincia di Catania. Le suddette attività dovranno essere svol-	
	te, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati	
	con prestazioni personali, spontanee e gratuite.	
	L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da	
	quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e	
	ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti	
	ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previ-	
	sioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministra-	
	zione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.	
	RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO	
	Art. 5	
	Risorse e strumenti	

	Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente,	
	l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o	
	utile alla realizzazione degli scopi associativi. In partico-	
	lare potrà:	
	a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie	
	e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;	
	b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, par-	
	tecipazioni in Enti o Società;	
	c) rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere	
	patrimoniale;	
	d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare,	
	dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobi-	
	li e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrez-	
	zature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di tra-	
	sporto.	
	L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizza-	
	zione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccol-	
	ta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o eroga-	
	zione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse	
	proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel ri-	
	spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL	
	di Catania ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese	

	effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunera-	
	tivo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e	
	strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività	
	dietro il mero rimborso delle suddette spese.	
	Art. 6	
	Entrate e Patrimonio	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
	a) quote versate dai soci;	
	b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giu-	
	ridiche;	
	c) donazioni, eredità e legati;	
	d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte del-	
	lo Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati	
	italiani e stranieri;	
	e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed	
	altre iniziative ed attività promosse nell'interesse	
	dell'Associazione e da questa autorizzate;	
	f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile	
	con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi	
	da attività diverse secondarie e strumentali.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni	
	mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimo-	
	nio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare desti-	
	nazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese	
	di funzionamento, mantenimento ed investimento	

	dell'Associazione.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-	
	venti, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgi-	
	mento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad es-	
	sa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avan-	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondato-	
	ri, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli	
	organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipo-	
	tesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA	
	Art. 7	
	Soci	
	L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a	
	venti persone fisiche.	
	Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età	
	che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, so-	
	no mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in	
	modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per	
	il perseguimento delle finalità associative, e versino la quo-	
	ta associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda	
	scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comuni-	

	cata all'interessato ed annotata nel libro Soci.	
	Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della	
	domanda di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministra-	
	zione comunica la decisione all'interessato entro sessanta	
	giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo in-	
	determinato e non può essere disposta per un periodo tempora-	
	neo, fermo restando il diritto di recesso.	
	La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto pos-	
	sono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio	
	dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia moti-	
	vo.	
	I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti	
	contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. So-	
	no ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate.	
	La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e	
	con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con	
	l'Associazione.	
	Art. 8	
	Diritti e doveri dei Soci	
	Tutti i Soci hanno il diritto di:	

a)	votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;	
b)	essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;	
c)	eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;	
d)	prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Tutti i Soci hanno il dovere di:	
a)	rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;	
b)	versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 9	
	Perdita della qualifica di Socio	
	I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:	
-	recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;	

	- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con ef-	
	fetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comu-	
	nicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio	
	escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi	
	dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In	
	particolare, l'esclusione è deliberata per:	
	a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per	
	l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per	
	inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regola-	
	menti eventualmente previsti;	
	b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa	
	protratto per almeno un anno e decorsi tre mesi dal ricevimen-	
	to di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- causa di morte.	
	I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano	
	stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rappor-	
	to associativo, non possono ripetere i contributi versati, né	
	hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SO-	
	CIALI	
	Art. 10	
	Organi ed altre funzioni	
	Sono Organi dell'Associazione:	

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 11

Gratuità degli organi e delle cariche sociali - conflitto di interessi.

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità di cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per un anno.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 13

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di

		organo monocratico;	
	d)	nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;	
	e)	si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;	
	f)	delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;	
	g)	delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;	
	h)	determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;	
	i)	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	j)	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	k)	delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.	
		L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:	
	a)	delibera sulle modifiche dello Statuto;	

b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il

	luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il	
	luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso	
	dalla sede dell'Associazione.	
	In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il	
	luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli	
	argomenti da trattare.	
	L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazio-	
	ne, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.	
	Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche	
	dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo	
	proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni	
	prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convoca-	
	zione.	
	L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte	
	l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilan-	
	cio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro ter-	
	mine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e	
	del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla	
	legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.	
	L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può es-	
	sere inoltre convocata:	
	a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;	
	b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;	
	c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Con-	
	trollo.	

ART. 15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun socio se i Soci sono meno di 500 e più di 5 (cinque) deleghe per ciascun socio se i Soci son più di 500. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;

	b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia rice-	
	vuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;	
	c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più	
	anziano di età.	
	Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre	
	la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i	
	tre quarti dei soci.	
	Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si	
	redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segre-	
	tario e trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni assembleari.	
	Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, an-	
	che a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste	
	per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.	
	Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla	
	legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o	
	astenuti.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	
	ART. 16	
	Composizione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cin-	
	que e un massimo di nove eletti dall'Assemblea tra i propri	

	soci.	
	Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.	
	Il consiglio dura in carica cinque anni ed è rinnovabile sempre, senza numero di mandati.	
	In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.	
	ART. 17	
	Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione:	
	a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;	
	b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel	

	numero massimo di due;	
	c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;	
	d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;	
	e) stabilisce la quota associativa annuale;	
	f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;	
	g) istituisce eventuali delegazioni;	
	h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;	
	i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;	
	j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe speci-	

	fiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire pro-	
	cure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e	
	contratti.	
	Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i	
	Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Sici-	
	lia alla designazione della terna di candidati da proporre	
	all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione Nazionale.	
	ART. 18	
	Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica	
	convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro	
	il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio con-	
	suntivo, preventivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei	
	casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.	
	Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualevolta il Presidente	
	lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indican-	
	done l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componen-	
	ti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo.	
	Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convoca-	
	zione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale	
	o nel diverso luogo indicato nell'avviso.	
	Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci	

giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

ART. 19

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svol-

gere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 20

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per cinque anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

ART. 21

Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituiti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo,

purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

ART. 22

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri - anche non soci - nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica per un quinquennio, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

ART. 23

	Tesoriere e Segretario	
	Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.	
	Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:	
	a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;	
	b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e\o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;	
	c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;	
	d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.	
	Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un quinquennio. La nomina è rinnovabile.	
	Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla corrispondenza corrente, comprese quella inerente ai rapporti con il personale, anche in via disciplinare, controfirma le assunzioni ed i licenziamenti e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente,	

	tra cui l'assistenza per la regolare convocazione delle Assem-	
	blee e del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, se non compo-	
	nente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e	
	dell'Assemblea avendo, in particolare, la cura dei Libri Ver-	
	bali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO	
	ART. 24	
	Esercizio sociale e Bilanci	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio	
	di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilan-	
	cio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in	
	cui è previsto dalla legge.	
	Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati	
	dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazio-	
	nale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché	
	pubblicati sul sito internet della Sezione.	
	Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione	
	che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e ge-	
	stionale e le modalità di perseguimento delle finalità statu-	
	tarie.	

ART. 25

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

